

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

GRUPPO DI LAVORO SULLA

REVISIONE DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 10 DEL 29 MARZO 2001

Roma (uffici della giunta regionale della Toscana)

Ordine del giorno:

- a) **approvazione del verbale dell'ultima seduta;**
- b) **esame delle proposte di modificare il manuale non ancora trattate dal gruppo.**

La riunione inizia alle ore 11.05. Sono presenti:

- 1) Mauro Ceccato (consiglio provinciale di Trento; coordinatore);
- 2) Mirella Gallinaro (consiglio regionale del Veneto);
- 3) Carla Paradiso (consiglio regionale della Toscana);
- 4) Gemma Pastore (giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia).

a) Approvazione del verbale dell'ultima seduta.

E' approvato il verbale della riunione svoltasi a Roma l'1 febbraio 2001, comprensivo degli emendamenti al manuale fatti propri dal gruppo di lavoro.

b) Esame delle proposte di modificare il manuale non ancora trattate dal gruppo.

Dato che diversi membri del gruppo di lavoro non sono presenti alla seduta si stabilisce di tenere un'ancora maggiore apertura sugli emendamenti che verranno trattati oggi: se i colleghi assenti volessero fare osservazioni in proposito se ne potrà tener conto anche in un secondo tempo, previa consultazione con i presenti.

Ceccato ha inserito in un apposito documento gli emendamenti ancora da trattare, evidenziando inoltre i punti in cui - a prima lettura - la recente proposta di nuove regole statali diverge dal manuale, lo integra o lo chiarisce. Il documento viene distribuito e usato nella discussione.

Le regole statali comprendono (nel paragrafo 3, lettera p e raccomandazioni) una definizione dei termini "concerto", "intesa" e "accordo"; l'argomento potrebbe essere collocato nel manuale dopo il paragrafo 15. Ma Ceccato ritiene che sia più opportuno lasciare la definizione di questi termini alla giurisprudenza e alla dottrina. Pastore, invece, pensa che un chiarimento in proposito possa essere utile: aggiungerebbe, inoltre, una regola sull'opportunità di precisare il carattere (facoltativo, obbligatorio o vincolante) dei pareri e sulla previsione di meccanismi risolutivi dell'inerzia degli organi consultivi. Poiché la posizione del gruppo non è netta la questione viene affrontata in un emendamento non condiviso dal gruppo, ma che resterà agli atti.

Un emendamento delle Marche alla nota 5, che viene resa più cogente, è approvato. Con riferimento al paragrafo 20 e al comma 4 del paragrafo 42 è approvata la proposta della provincia di Trento e della Liguria (presente pure nelle regole statali: lettera a del paragrafo 14) di precisare che l'abbreviazione "art." dev'essere usata nell'intestazione degli articoli, ma non nel testo. Per quanto riguarda le restanti proposte relative ai paragrafi 20 e 21 il gruppo di lavoro concorda sulla necessità di precisare la differenza fra sigle usate come nomi di persone o di enti, e quindi assimilabili ai nomi propri, e altre abbreviazioni - come l.r. -; queste ultime, infatti, non devono essere scritte con lettere maiuscole e senza punti di separazione. Inoltre si precisa che la regola sulla mancata puntatura delle sigle è utile a fini informatici. Per il resto le regole attuali sembrano sufficientemente chiare, e gli emendamenti proposti non si discostano sostanzialmente da esse.

Quanto agli emendamenti al paragrafo 24 si concorda sull'opportunità di precisare che i numeri delle percentuali si scrivono sempre in cifre; per il resto la regola attuale sembra sufficientemente chiara.

Riguardo al paragrafo 27 è accolta la proposta d'integrare le indicazioni sull'uso del punto e virgola con una spiegazione sul suo uso per dividere lettere e numeri. Inoltre, visto che la prassi delle singole regioni sull'uso delle parentesi o di altri accorgimenti per distinguere le rubriche degli articoli non è univoca, si concorda che in questo paragrafo non serve pronunciarsi su quest'uso delle parentesi, mentre nel paragrafo 42, comma 5 si dirà che le rubriche devono essere evidenziate. Gli altri emendamenti sono respinti.

Le proposte delle Marche relative ai paragrafi da 30 a 33 non sono condivise. La regola statale (lettera a del paragrafo 12) sull'omissione del titolo degli atti citati pare inopportuna, perché rende muti i rinvii. Vengono approvate - con modificazioni - due precisazioni in materia di titoli citati, proposte dalla provincia di Trento.

Le regole statali - nel paragrafo 8, lettera g - divergono dalla regola stabilita nel paragrafo 33, comma 4 del manuale, sulla citazione dei capoversi: ma il gruppo di lavoro ritiene che questa regola possa restare com'è, anche perché tratta un caso estremamente raro. Il gruppo ritiene opportuno, invece, inserire nel manuale alcune precisazioni sulle citazioni dei commi, ricavabili dai paragrafi 11 (lettera c) e 12 (lettere e, f) delle proposte statali.

Sempre nel paragrafo 12 delle regole statali, alle raccomandazioni, c'è il suggerimento di evitare l'uso della formula "in quanto compatibili". Anche se questa raccomandazione, spesso, resta valida, nella discussione vengono portati esempi in cui sarebbe difficile fare a meno della formula: quindi è bene che il manuale non si pronunci sull'argomento.

Non viene accolta una proposta dell'istituto di documentazione giuridica del CNR, volta a rendere possibile la citazione di nuove partizioni del comma (i paragrafi), perché faciliterebbe le violazioni del divieto di andare a capo entro un comma.

Riguardo alle richieste di chiarire il paragrafo 36, il gruppo di lavoro concorda sull'opportunità di eliminare l'inciso centrale.

Non viene accolta una proposta delle Marche relativa al paragrafo 37, perché va tenuta salva la possibilità di usare titoli brevi nel senso proprio del termine.

Riguardo al paragrafo 41, è condivisa la proposta delle Marche di sopprimere le parole "o in lettere" in fine al comma 5 (fra il resto le proposte statali vanno nella stessa direzione). Inoltre un rinvio all'allegato B2 dovrebbe soddisfare l'esigenza (di Liguria e Marche) di avere un elenco schematico delle partizioni in allegato o in nota. La lettera c del paragrafo 7 delle regole statali, poi, rende esplicito il divieto di usare una partizione superiore se non è usata quella inferiore: questa precisazione viene recepita. Non è condivisa, invece, la proposta (della provincia di Trento e Bolzano) di chiamare le rubriche titoli: però il manuale (nel paragrafo 36) potrà spiegare che le rubriche sono il titolo degli articoli.

La riunione si conclude alle ore 13.30.

Il testo degli emendamenti esaminati dal gruppo di lavoro, in versione corretta alla luce del dibattito, è allegato a questo verbale.

il verbalizzante
- Mauro Ceccato -

EMENDAMENTI AL MANUALE

Definizione e uso di alcuni termini:

Dopo il paragrafo 15 è aggiunto il seguente:

"15 bis. Concerti, intese e pareri

1. Il termine "intesa" si usa per indicare una manifestazione di volontà concorde fra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio fra stato e regioni).
2. Il termine "concerto" si usa per indicare una manifestazione di volontà concorde fra soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio fra diversi ministeri).
3. Quando una disposizione prevede l'espressione di pareri dev'essere chiaro se tali pareri sono facoltativi, obbligatori o vincolanti. Se sono obbligatori bisogna prevedere meccanismi risolutivi dell'inerzia dell'organo consultivo."

(scartato dal gruppo di lavoro. Non c'è unanimità sull'opportunità di trattare questi argomenti nel manuale)

Ripetizione di termini:

La nota 5 - relativa al paragrafo 19 - è sostituita dalla seguente.

"⁵) Per esempio, la formulazione: '1. Il consiglio regionale approva ... 2. Esso delibera anche ...' dev'essere sostituita con la formulazione: '1. Il consiglio regionale approva ... 2. Il consiglio regionale delibera anche ...'"

(rende più cogente l'attuale formulazione)

Abbreviazione di "art.":

Il secondo periodo del comma 4 del numero 42 è sostituito dal seguente: "Nell'intestazione gli articoli sono contrassegnati con l'abbreviazione 'Art.', seguita da uno spazio bianco e dal numero cardinale scritto in cifre arabe; l'abbreviazione è usata solo nelle intestazioni."

(chiarisce un punto in cui il manuale non è esplicito: nel testo delle disposizioni il termine 'articolo' dev'essere scritto per intero)

Abbreviazioni e sigle:

I commi 1 e 2 del paragrafo 21 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le sigle usate per designare enti, organi, programmi e simili sono assimilabili ai nomi propri. A differenza delle abbreviazioni usate come nomi comuni (s.p.a., I.r.) vanno scritte con lettere maiuscole senza punti di separazione, anche per agevolarne la ricerca informatica. Questo vale quando ogni lettera è iniziale di una parola (ONU, ENI) e anche quando una parte della sigla non è una semplice iniziale, ma una parola tronca (ISTAT, EURATOM).

2. L'abbreviazione di termini riportati al plurale è identica a quella usata al singolare; basta porre al singolare o al plurale l'articolo che li accompagna."

(chiarisce un punto il cui il manuale non è esplicito, distinguendo le sigle dalle abbreviazioni e motivando la mancata puntatura delle sigle)

Scrittura dei numeri:

Il primo periodo del comma 2 del paragrafo 24 è sostituito dal seguente:

"I capitoli di bilancio, le quantità percentuali e quelle accompagnate da unità di misura e monetarie si scrivono in cifre."

(riporta anche in questo punto la regola sulle percentuali, deducibile da altri paragrafi del manuale)

Segni d'interpunzione:

In fine alla lettera d) del paragrafo 27 è aggiunto il seguente trattino: "- alla fine delle partizioni interne di un comma (lettere, numeri), tranne l'ultima dell'elenco o quella funzionante da alinea." (riporta anche in questo punto una regola deducibile da altri paragrafi del manuale)

Uso delle parentesi per evidenziare le rubriche:

Nella lettera l) del paragrafo 27 sono soppresse le parole: "la rubrica di articoli,".

Nel comma 5 del paragrafo 42 le parole "racchiusa tra parentesi tonde e preferibilmente in carattere corsivo" sono sostituite dalle seguenti: "evidenziata con adeguati accorgimenti grafici." (la prassi delle regioni sul modo per evidenziare le rubriche non è univoca: non si ritiene necessario standardizzare)

Citazione del titolo degli atti:

In calce al comma 6 del paragrafo 30 è aggiunta la seguente nota:

"^{16 bis}) Quando viene riportato il titolo di un atto che contiene già delle parentesi, anziché racchiuderlo a sua volta fra parentesi si può farlo precedere dalla parola 'concernente', racchiudendolo fra virgolette.

Se un atto viene citato per la prima volta nel titolo di un altro atto la citazione per esteso (estremi completi più titolo) va ripetuta una seconda volta quando esso viene citato nell'articolato."

(chiarisce alcuni casi particolari)

Citazione di commi:

Dopo il comma 4 del paragrafo 33 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Quando si citano commi numerati si usa il numero cardinale ('comma 1'). Quando si citano commi non numerati, invece, si usa il numero ordinale ('primo comma')."

(rende più esplicita una regola deducibile indirettamente da altri paragrafi del manuale)

Sommario delle rubriche:

Il comma 1 del paragrafo 36 è sostituito dal seguente:

"1. Quando un atto contiene partizioni superiori all'articolo o numerosi articoli forniti di rubrica (cioè di un titoletto) è bene premettere al testo dell'atto un sommario delle rubriche."

(chiarisce il significato di rubrica. Toglie l'inciso "se ciò non è vietato da leggi vigenti relative alla forma ufficiale degli atti", perché se ci sono disposizioni del genere il manuale dovrebbe conoscerle, e perché il fatto che si dica di premettere al testo il sommario, ma non si dica dove collocarlo dovrebbe fornire - anche nel peggiore dei casi - una scappatoia)

Partizioni di livello superiore all'articolo:

In fine al comma 2 del paragrafo 41 sono aggiunte le seguenti parole: "(per un elenco completo delle partizioni vedi anche l'allegato B.2)".

All'inizio del comma 3 del paragrafo 41 è aggiunto il seguente periodo: "Non si può usare una partizione gerarchicamente superiore se non è usata quella inferiore."

In fine al comma 5 del paragrafo 41 le parole "o in lettere" sono soppresse.

(il primo emendamento richiama una versione schematica delle partizioni dell'atto. Il secondo chiarisce una regola implicita nel comma 2. Il terzo standardizza ulteriormente un'indicazione, anche a vantaggio della ricerca informatica)